COMUNE DI ARESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SETTORE LLPP E MANUTENZIONI

OGGETTO:

LAVORI DI COMPLETAMENTO CIMITERO DI VALERA

Art 1 OGGETTO DELL'INCARICO

- L'Amministrazione Comunale di Arese (MI) affida:
-
- Allo Studio **……** (Partita I.V.A. ……..), con sede a ……. .in Via ……., rappresentato da …… iscritto all'Albo Professionale di della Provincia di al n……..,

OVVERO

- Al Professionista …… (Partita I.V.A. ……..), iscritto all'Albo Professionale di della Provincia di al n……., con studio a ……. .in Via …….;

incarico di direzione lavori, misura contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di completamento del cimitero di Valera.

Le modalità di redazione degli elaborati, oltre che conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 163/2006 ed al D.P.R. 207/2010 e alle norme regolamentari vigenti in materia di esecuzione di contratti pubblici, dovranno essere coerenti con le indicazioni tecniche procedurali impartite dal responsabile del procedimento.

Il Soggetto incaricato, indipendentemente dalla sua forma giuridica, nel prosieguo del presente disciplinare sarà chiamato " professionista" o "tecnico".

L'Amministrazione resta estranea ad ogni e qualsiasi rapporto che i professionisti abbiano o possano stabilire tra loro, salvi i diritti ad essa spettanti per la solidarietà dell'incarico.

In caso di raggruppamento di professionisti, il Professionista sopra indicato riceve espressamente il mandato, a nome e per conto di tutti, di svolgere trattative, concludere accordi, ricevere disposizioni, firmare atti, ecc., considerato per dato e fermo quanto egli farà senza bisogno di ratificare, ma salvo, sempre ove occorra, la prescritta approvazione dell'Amministrazione.

In caso di raggruppamento di professionisti, fermo restando l'importo contrattuale della prestazione offerto in sede di gara, potranno richiedere all'Amministrazione, tramite il professionista mandatario, modalità di ripartizione e di corresponsione, anche diretta, dei compensi ai componenti il gruppo, anche in funzione delle esigenze di carattere fiscale.

ART.2 - OBBLIGHI LEGALI

Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a suo carico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, per conto della quale riceve istruzioni circa la compilazione del progetto e la direzione dei lavori dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico od eventuale diverso Responsabile del Procedimento i quali attuano gli indirizzi espressi dagli Amministratori.

Il Professionista pertanto resta obbligato oltre al rispetto generale della normativa nazionale e regionale in materia di opere pubbliche, ed in particolare del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni, del D.P.R. 207/2010, nonché di tutte le norme necessarie all'espletamento dell'incarico.

ART. 3 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le attività di direzione lavori, misura e contabilizzazione di opere pubbliche sono regolate, oltre che a quanto esposto nel presente disciplinare, dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal D.P.R. 207/2010.

Gli elaborati da presentare, da redigere conformemente a quanto stabilito dal D.P.R. suddetto.

a) Direzione tecnica dei lavori:

La Direzione dei Lavori comprende anche la verifica del programma operativo dettagliato dei lavori presentato dall'impresa ai sensi dell'art 43 del DPR 207/10, la sorveglianza dei lavori e controllo

dell'andamento degli stessi, tracciamenti in sito, misurazioni contabilità, liquidazione dei lavori, accertamento della regolare esecuzione, assistenza al collaudo tecnico e amministrativo delle opere; cooperazione e collaborazione con il collaudatore in corso d'opera, trattazione delle eventuali riserve dell'impresa.

L'espletamento dell'incarico e la redazione degli atti vanno redatti in conformità a quanto disciplinato dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni, del D.P.R. 207/2010.

Con la sottoscrizione del disciplinare il professionista si impegna a rispettare la_frequenza minima obbligatoria di 2 sopralluoghi a settimana.

Per la tempistica della redazione degli atti di competenza del D.L. si rimanda a quanto stabilito dal D.P.R. 207/2010.

b) Coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera

1. Il Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera, in seguito denominato Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, è obbligato all'osservanza delle norme del decreto legislativo 81/08 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nel cantieri temporanei o mobili.
2. L'incarico del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori si ritiene definitivamente concluso con la certificazione della completa dismissione del cantiere.
3. Il Coordinatore per l'esecuzione, accettando il presente incarico, dichiara di essere perfettamente edotto del compito che si assume, di essere pienamente in grado di garantire gli interessi dell'Amministrazione e di essere in possesso del requisiti previsti all'articolo 98 del decreto legislativo 81/08.
4. Come stabilito dall'articolo 92 del decreto legislativo 81/08 durante la realizzazione dell'opera in questione il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà:

- verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 81/08, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità dei Piani operativi di sicurezza redatti da appaltatori o subappaltatori, da considerare come piani complementari di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 81/08, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b) del decreto

legislativo 81/08, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

- organizzare tra datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzando al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 del D.Lgs.vo 81/08 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;;
- sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

5. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori è tenuto ad esaminare le proposte di integrazione al Piano di sicurezza presentate dall'impresa aggiudicataria ai sensi dell'articolo 102 comma 1 del D.Lgs.vo 81/08 e le accetta qualora garantiscano miglior sicurezza del cantiere. E' tenuto, altresì, ad introdurre in detto piano tutte le modifiche che ritenesse necessarie per il buon esito dell'opera. Le modifiche del piano dovranno essere trasmesse all'Amministrazione Comunale entro e non oltre 10 giorni dalla data di trasmissione della relativa documentazione.
6. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori inoltre chiede alle imprese esecutrici l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti al sensi dell'articolo 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs.vo 81/08.
7. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori preciserà di volta in volta, secondo l'urgenza, i termini temporali in cui il Committente o il Responsabile dei Lavori debbano adottare i provvedimenti di cui all'articolo 92 comma e) del D.Lgs.vo 81/08 ovvero fornire i idonea motivazione per non adottarli.

Con la sottoscrizione del disciplinare il professionista si impegna:

- **a rispettare la_frequenza minima obbligatoria di 2 sopralluoghi a settimana e successiva redazione di verbali di sopralluogo da trasmettere al RUP entro i 3 gg lavorativi successivi;**

- **a predisporre ed effettuare, in nome e per conto del Responsabile dei Lavori, la notifica preliminare ed i suoi aggiornamenti.**

Per la tempistica della redazione degli atti di competenza del CSE si rimanda a quanto stabilito dal D.P.R. 207/2010.

ART.4 - PRESTAZIONI DIVERSE

- Eventuali ulteriori prestazioni saranno oggetto di integrazioni incarico, valutate applicando alle tariffe professionali lo sconto offerto in sede di gara.

ART.5 - DURATA

Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire le singole prestazioni ovvero dalla convocazione per la consegna dei lavori di che trattasi fino all'avvenuto espletamento del collaudo.

La durata **presunta** dei lavori è di 365 gg. Non verrà riconosciuta alcuna integrazione della parcella per eventuali prolungamenti del cantiere.

Art. 6 INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RISOLUZIONE/REVOCA PER INADEMPIMENTO

1. Nel caso in cui il professionista non consegnasse gli atti di competenza nei termini di legge, sarà applicata una penale computata nell'1% dell'onorario complessivo per ogni giorno di ritardo, fino ad una concorrenza massima del 10 % dell'onorario netto previsto.
2. Nel caso in cui il ritardo superi la durata di 30 gg, il RUP potrà, con atto motivato, stabilire la revoca dell'incarico; in tal caso compete al professionista il compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino alla data della revoca, decurtata della penale maturata secondo i disposti del precedente comma e senza la maggiorazione.
3. Nel caso in cui la Stazione Appaltante, di sua iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del presente incarico, al professionista l'Amministrazione dovrà corrispondere gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto o predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, senza alcuna maggiorazione.

Nel caso in cui sia il professionista a recedere dall'incarico senza giusta causa, la Stazione Appaltante avrà il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti di cui dovrà essere data dimostrazione, tenuto conto della natura dell'incarico.

5. Il non espletamento di due sopralluoghi consecutivi ovvero di due sopralluoghi su quattro in due settimane del DL e/o CSE ovvero, relativamente al CSE, la relativa mancata emissione degli annessi

verbali comporta l'automatica risoluzione del contratto in danno per grave inadempienza; in tal caso al professionista spetta il compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino alla data della risoluzione in danno, fatti salvo il ristoro dei danni subiti dalla Stazione appaltante.

Oltre ai casi previsti dal D.lgs. n°163/2006, ai sensi dell'articolo 1456 C.C. costituiscono clausola risolutiva espressa le seguenti inadempienze contrattuali che dovessero verificarsi durante lo svolgimento delle attività:

- frode dell'affidatario nello svolgimento delle prestazioni;
- indisponibilità ingiustificata ad eseguire il presente contratto;
- sospensione non giustificata dell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto;
- gravi inadempienze negli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei collaboratori;
- stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività o qualsiasi altra causa equivalente, sopravvenuti a carico della Società;
- nel caso in cui sia intervenuta, nei confronti della Società o del Professionista, l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 1423/1956, ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi di Amministrazioni pubbliche, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati alle prestazioni.

Nel caso in cui si sia verificata una delle circostanze predette, il Comune potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante comunicazione in forma scritta da inviarsi all'affidatario entro 15 giorni dall'accertamento del verificarsi della condizione. Il mancato esercizio della facoltà nei predetti termini, non costituisce comunque in alcun modo rinuncia al diritto risarcitorio, alla formulazione di ogni domanda o eccezione, ivi compresa quella di risoluzione, da parte del Comune.

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI ED OBBLIGHI AGGIUNTIVI RICOMPRESI NELL'INCARICO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti del presente disciplinare, la Stazione Appaltante e/o il Rup posso richiedere, a proprio insindacabile giudizio, l'aumento di frequenza dei sopralluoghi, fino ad un massimo di **quattro a settimana**, in caso di lavorazioni impegnative e/o non più ispezionabili in sede di collaudo.

Nell'ambito dell'incarico di cui al presente disciplinare, il professionista si impegna a partecipare alle riunioni ritenute necessarie dal R.U.P. per l'espletamento dell'incarico.

Il Professionista rinuncia sin da ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare. Resta inteso che, fatta salva la fattispecie di cui all'art. 6, in caso di forzata interruzione dell'incarico per cause non imputabili al professionista l'Amministrazione liquiderà allo stesso il corrispettivo imputabile alle prestazioni effettivamente svolte fino al momento dell'interruzione.

L'Amministrazione si impegna a fornire ai tecnici, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti.

ART. 8 -**COMPENSI PROFESSIONALI (DA COMPILARE A CURA DEL CONCORRENTE)**

Per le prestazioni di cui al presente disciplinare di incarico, il professionista offre un importo omnicomprensivo di spese accessorie pari a:

- € per direzione lavori, misura, contabilità e assistenza al collaudo
- € per espletamento incarico di CSE

Di cui € per costi aziendali della sicurezza riferibili al presente affidamento

All'importo suddetto si dovrà aggiungere:

a) il contributo integrativo a favore della Cassa Nazionale di Previdenza Ingegneri ed Architetti nella misura del 4 % ai sensi dell'art. 10 della Legge 03 gennaio 1981 n. 6. se dovuta

b) l'I.V.A. nella percentuale in vigore alla data di emissione delle fatture.

Il compenso sopra indicato rimane sono fisso, vincolante e comprensivo sia della remunerazione delle relative prestazioni professionali, sia del rimborso di ogni genere di spesa (comprese quelle omni comprensive espresse in percentuale); l'importo è stato autonomamente determinato dal professionista anche in base alle tariffe professionali vigenti.

Restano a carico del professionista gli oneri per l'eventuale vidimazione delle Parcelle da parte del competente Ordine Professionale, nei casi in cui fosse richiesta.

L'Amministrazione Comunale è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

ART.9 - MODALITÀ' DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI

Fermo restando quanto previsto dall'art 6, i compensi così come stabiliti all'articolo 8, saranno corrisposti con le modalità di seguito descritte:

- entro 60 giorni da ciascun stato di avanzamento (emesso con le previsioni del CSA) : 15% della parcella;
- entro 60 giorni dall'approvazione del certificato di collaudo: saldo;

La liquidazione della fattura è comunque subordinata ai tempi di acquisizione, d'ufficio, del DURC, nonché alle verifiche di cui all'art 48 bis del DPR 602/1973 (I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alle verifiche di legge inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A.).

ART.10 - CONFERIMENTI VERBALI

Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'amministrazione comunale.

E' inoltre obbligato a fare presente alla stessa amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Senza ulteriori compensi è tenuto a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'amministrazione comunale anche in orari serali, per l'illustrazione dell'esecuzione del progetto, a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale.

11 - VIGILANZA UFFICIO TECNICO

Al Dirigente Tecnico e/o al responsabile del procedimento è demandato il compito di provvedere alla necessaria azione di coordinamento tra il professionista incaricato e l'Amministrazione Comunale.

Gli stessi dovranno verificare che l'incarico assegnato venga svolto secondo le modalità ed i tempi concordati e che le prestazioni di cui al presente disciplinare siano espletate in modo tecnicamente corretto.

ART. 12 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche.

Ai sensi della Legge n. 136/2010, il numero di CIG è **Z68196312C** **e** l'affidatario dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata Legge, impegnandosi a dare immediata comunicazione all'Ente Committente ed alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria e si impegna altresì a comunicare all'Amministrazione comunale di Arese gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente commessa nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale futura modifica.

ART.13 INCOMPATIBILITA'

L'espletamento del presente incarico è incompatibile con la partecipazione del professionista alle precedenti attivita' di progettazione; è altresì incompatibile con la partecipazione alla medesima gara di un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario dell'incarico di progettazione. le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. i divieti di cui al presente comma sono estesi al coniuge ed ai dipendenti dell'affidatario del presente incarico, ai suoi collaboratori nello svolgimento del servizio e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

l'amministrazione resta estranea ad ogni e qualsiasi rapporto che il professionista abbia con eventuali collaboratori, restando unico responsabile, in qualità di titolare del servizio, nei confronti dei propri collaboratori.

Per gli altri casi di incompatibilità si fa riferimento all'art 216 comma 10 del DPR 207/2010 e smi.

ART. 14 CONTROVERSIE

Tutte le controversie correlate ad obblighi di cui al presente disciplinare che non potessero essere definite in via bonaria saranno deferite al competente Foro di Milano.

ART. 15 EFFICACIA DEL CONTRATTO

Per quanto non specificatamente convenuto nel presente disciplinare si fa esplicito riferimento alla normativa vigente ed al codice civile

Il presente disciplinare è fin d'ora impegnativo per il professionista mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo aver riportato le prescritte approvazioni da parte del RUP.

Arese, lì

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

La Società/Il Tecnico Incaricato
( )

Il Responsabile del Settore LL.PP.
(dott. ing. Annapaola Menotti)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile si approvano specificamente, sottoscrivendole digitalmente, le seguenti clausole vessatorie : Artt. 3 – 5 – 6 – 7- 9 – 10 – 13 - 14

Arese, lì _____